



DIREZIONE GENERALE Ufficio I
Direzione Centrale Normativa e AA.GG.
Prestazioni Previdenziali

Roma, 09/12/1998

Prot. 1476/M

Ai Direttori degli Uffici Periferici
LORO SEDI

Ai Direttori Centrali
LORO SEDI

e, p.c. : Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali
LORO SEDI

Agli Enti di Patronato
LORO SEDI

INFORMATIVA N. 1

OGGETTO : Calcolo della pensione con le modalità di cui all'art. 29 della legge 153/81 (media ponderata delle retribuzioni)

E' stato più volte riscontrato nella determinazione dei trattamenti provvisori di pensione la mancata o erronea applicazione del calcolo in oggetto specificato, con il conseguente instaurarsi di un nutrito contenzioso pensionistico. Si ritiene perciò utile tratteggiare le linee d'indirizzo applicativo della disposizione "de qua".

Per scoraggiare abusi derivanti da ingiustificate modificazioni, in costanza di attività di servizio, dello status giuridico ed economico dell'iscritto a questa gestione previdenziale, soprattutto nell'imminenza del collocamento a riposo, con evidenti riflessi negativi per l'equilibrio economico-finanziario di questo Istituto, l'art. 29 della legge 23/4/81, n. 153, ha dettato disposizioni in ordine al calcolo del trattamento pensionistico, ove ricorrano determinate condizioni. Infatti, nei casi di continuazione d'iscrizione o reinscrizione che non superino i cinque anni, qualora la retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione risulti superiore a quella riferibile alla data di prima cessazione o di trasformazione del rapporto di lavoro, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di reinscrizione o continuazione d'iscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.

Es.: - iscritto indebitamente trattenuto oltre il limite d'età per 22 mesi;
- retribuzione alla cessazione £. 60.000.000;
- retribuzione al compimento del limite d'età £. 35.000.000;

Calcolo : 60.000.000x22+35.000.000x38

La stessa disposizione normativa ha altresì previsto alcune fattispecie derogatorie all'applicazione del predetto meccanismo di calcolo e cioè nei casi di :

- 1) personale riguardato dall'art. 9 della legge 1646/62 (aspettativa senza assegni per motivi sindacali),
- 2) modifiche del rapporto d'impiego per legge;
- 3) trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile;
- 4) passaggio del dipendente ad altro ente il cui personale è disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza.

In relazione a quest'ultima casistica di eccezione è necessario chiarire che per "passaggio ad altro ente" occorre intendere esclusivamente le ipotesi in cui non si verifichi soluzione di continuità fra la fine del primo servizio e l'inizio del secondo; peraltro, ove tale condizione non sussistesse e ci fosse cioè un'interruzione fra i due servizi prestati dovrà sempre applicarsi il disposto di cui all'art. 29 della legge 153/81, indipendentemente dalla normativa giuridico-economica applicata dall'ultimo ente datore di lavoro.

In via generale, si reputa opportuno ribadire che, ai fini dell'individuazione del criterio discriminante per l'applicazione o meno del calcolo della media ponderata ex art. 29 legge 153/81, assume decisivo rilievo il verificarsi di una novazione soggettiva del rapporto di lavoro che, pur facendo rimanere inalterato il carattere di prestazione corrispettiva del rapporto stesso, determina il mutamento dello stato giuridico di uno dei contraenti.

Infatti, in tutti i casi in cui si proceda ad instaurare un nuovo rapporto lavorativo fra ente datore di lavoro e dipendente rispetto a quello adottato originariamente, se di durata inferiore al quinquennio, la pensione spettante dovrà essere determinata con le modalità di calcolo di cui all'art. 29 della più volte citata legge 153/81. Di contro, ove non siano presenti le condizioni appena descritte, nulla osta alla piena valutazione a pensione della retribuzione annua contributiva effettivamente percepita dall'iscritto, come avviene nel caso di passaggio nello stesso profilo professionale, da un livello retributivo ad uno superiore, ovvero in profili diversi purché nell'ambito del medesimo comparto.

Mentre nessuna particolare difficoltà presentano i casi di reinscrizione, si ritiene conveniente fornire maggiori delucidazioni in ordine a quelli di una continuazione d'iscrizione, esplicitando le casistiche più ricorrenti che comportano l'applicazione del calcolo della media ponderata della retribuzione. Esse sono :

- a) passaggio del dipendente, anche a seguito di concorso, da un livello funzionale ad uno superiore, presso altro ente di diverso comparto (es. passaggio da impiegato di ente locale a dirigente di azienda municipalizzata);
- b) nuovo rapporto di lavoro regolamentato da contratto di natura privatistica: è ormai consolidata la tendenza di molti enti iscritti a stipulare per alcune figure professionali d'organico contratti di diritto privato, generalmente a termine, con propri dipendenti o con soggetti di provenienza esterna; è di tutta evidenza che, anche in tali ipotesi, si configura una novazione soggettiva del rapporto lavorativo con l'effetto generale in precedenza descritto;
- c) trasformazione del rapporto di lavoro da "full time" a "part-time" e viceversa (art. 8 legge 554/88 e successive modificazioni);
- d) trasformazione del rapporto di lavoro da "orario ridotto" a "orario pieno";
- e) trasformazione del rapporto di lavoro da "tempo definito" a "tempo pieno" (sanitari) in tal caso la tecnica di calcolo della media ponderata seguirà le modalità applicative stabilite dall'art. 8 del D.L. 30672 n. 267, convertito con modificazioni nella legge 11/8/72 n. 485;
- f) trattenimento in servizio oltre il limite massimo d'età operato non per effetto di disposizioni legislative o regolamentari.

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to (Dr. Luigi MARCHIONE)